COMUNE DI GIOVE
Provincia di T E R N I

Ufficio: RAGIONERIA Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10-07-2024 N.20

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF E DELLE TARIFFE 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente della IUC;
il comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti TARI;
l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "chi inquina paga";
il medesimo art.1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede altresì, da parte di ARERA, l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento, nonché la verifica della corretta redazione dei piani di ambito, con facoltà di esprimere osservazioni e rilievi;
la regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile";
in virtù della suddetta Legge regionale, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, dagli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.);
Rilevato che:
la delibera ARERA del 31 ottobre 2019, n.443 citata in premessa, costituisce la prima parte dell'intervento previsto dall'Autorità di regolazione in materia di "metodo tariffario", riguardando esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide

direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza (dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari) che restano interamente regolate dal comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quindi demandate alla potestà regolamentare generale del Comune, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.298, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 in ordine ai criteri per la composizione della tariffa di riferimento, in linea con le precedenti annualità;

compete pertanto al Consiglio Comunale, sulla base delle determinazioni dell'AURI ed entro il termine di legge, l'assunzione delle deliberazioni tariffarie con l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99

la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le disposizioni per la determinazione delle tariffe TARI per le due macrocategorie di utenze, utenze domestiche ed utenze non domestiche;
il comma 702, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Richiamato in particolare l'art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplinante la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), dove regolarmente costituito o, in sua assenza, da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e dall'ente locale;
Preso atto che la medesima disposizione rimette ad ARERA il compito di approvare il PEF integrato, ossia dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Giove è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Vista:
la propria deliberazione n. 56 del 29.12.2020 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFA PUNTUALE;
la propria deliberazione n. 3 del 11.02.2021 avente ad oggetto: "INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TARIFFARIO TARIC (TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA)";

Considerato che:
con il D.lgs. 116 del 3 settembre 2020 è attuata la Direttiva 2018/851, "che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

con le modifiche del Testo Unico Ambiente, in vigore dal 26 settembre 2020, sono state modificate alcune definizioni, tra le più importanti quella di rifiuto urbano, che ora comprende i rifiuti non pericolosi di cui all'allegato L-quarter, prodotti dalle aziende, ricadenti nelle tipologie elencate nell'allegato L-quinquies;
Dato atto che l'AURI ha trasmesso a questo Comune, in data 18/04/2024, la nota n. 1725 avente ad oggetto: " Delibera Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 4 del 16/04/2024. Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2024 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e s.m..", deliberazione con la quale tra gli altri è stato validato il Piano Economico Finanziario del Comune di Giove;

Esaminato il Piano Finanziario 2024 del servizio di gestione dei rifiuti, come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) con delibera n.4 del 16/04/2024 appena sopra citata e preso atto che è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e tiene conto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, relativo ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Atteso che il piano finanziario così come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti (AURI) – Ente Territorialmente Competente:
espone costi complessivi riconosciuti, dopo l'applicazione del tetto alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art.4 dell'Allegato A alla deliberazione di ARERA n.443/2019 e rideterminato da AURI in misura pari al 6,21%, della quota parte dei maggiori costi esogeni per trattamento-smaltimento del costo (variabile) rispetto al Piano Finanziario 2023 in conformità alle motivazioni specificate nella relazione di accompagnamento allegata al piano stesso, per € 495.153,00;

espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, indicandole nei seguenti importi:
Costi Variabili: Euro 329.294,00
Costi Fissi: Euro 175.609,00

Preso atto che il gestore ha provveduto a trasmettere anche la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di seguito esposte, come indicato nella citata deliberazione n. 443/2019 di ARERA e della dichiarazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza delle informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie;
Richiamato l'art. 1 – comma 1.4 della Determinazione ARERA n.02/DRIF/2020 che prevede espressamente che dal totale costi del PEF siano sottratte

specifiche entrate quali ad esempio il contributo MIUR, i proventi da attività di recupero dell'evasione e altre partite consentite;
Atteso, che è stata effettuata, con esito positivo, la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, effettuata con le modalità inserite nella relazione;
Viste le informazioni motivate riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, al fine di sottoporle ad ARERA sulla base della deliberazione n. 443/2019;
Preso atto che la valorizzazione dei fattori di sharing è avvenuta con riguardo alla necessità di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe;
Ritenuto, per quanto sopra, di dare atto delle informazioni suddette, come riportate nel Piano finanziario e nei relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
Dato atto che i predetti documenti saranno trasmessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019;
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";
Considerata la necessità di procedere a calmierare l'aumento delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche il Comune di Giove intende stanziare €. 15.000,00 a riduzione degli stessi e a favore dei contributnti;
Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.
Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Visto il parere dell'organo di revisione;
Con Voti……

D E L I B E R A

dichiarare le premesse e la parte in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
prendere atto e recepire il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, validato da AURI Sub Ambito 4 con deliberazione n. 4 del 17/04/2023, corredato della Relazione di accompagnamento dell'AURI e delle Dichiarazioni di conformità dei gestori che, con il PEF vengono allegati al presente atto come sua parte integrante e sostanziale;
dare atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti così come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente espone un costo complessivo finale 2024 di € 495.153,00 comprensivo dell'applicazione del tetto alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art.4 dell'Allegato A alla deliberazione di ARERA n.443/2019 e rideterminato da AURI in misura pari all' 6,21%, della quota parte dei maggiori costi esogeni per trattamento-smaltimento del costo (variabile) rispetto al Piano Finanziario 2023 in conformità alle motivazioni specificate nella relazione di accompagnamento allegata al piano stesso;

dare atto che, ai sensi l'art. 1 – comma 1.4 della Determinazione ARERA n.02/DRIF/2020 in cui si prevede espressamente che dal totale costi del PEF siano sottratte specifiche entrate quali ad esempio il contributo MIUR, i proventi da attività di recupero dell'evasione e altre partite consentite;
di contribuire con complessivi €. 15.000,00 a rendere meno gravosi gli incrementi delle tariffe;
Di trasmettere altresì la presente deliberazione al gestore RIT- ASM-CNS ;

5) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.con successiva a voti

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del decreto leg.vo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del decreto leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto leg.von. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO